

ESENTE



Leut 22982/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Alberto Rossi ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile di primo grado n° 16321/2014 R.G.Aff.Cont., posta in decisione nell'udienza del 30 gennaio 2015, vertente

TRA

A [redacted] P [redacted], elett. dom/ta in Roma, Via A [redacted] E [redacted], presso lo Studio legale degli Avv.ti M [redacted] P [redacted] e M [redacted] R [redacted], che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,

attrice

E

U [redacted] A [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom/ta in Roma, Via C. Mirabello 17, presso lo Studio legale degli Avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,

convenuta

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'articolo 132 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo 45, comma 17, legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Parte attrice deduce che il 09.04.2013, h. 12:00 circa, presso la palestra B [redacted] N [redacted] sita in Roma, Via G [redacted] n. [redacted], mentre eseguiva esercizi ginnici cadeva a causa di un macchinario lasciato in funzione dal precedente utilizzatore, riportando lesioni personali; chiede la somma di € 3.230,32 a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva la U [redacted], quale assicuratore della palestra eccependo il difetto di legittimazione passiva non avendo parte attrice la facoltà di agire direttamente nei suoi confronti; contestava nel merito la domanda

L'eccezione pregiudiziale è fondata.

Ai sensi dell'articolo 81 c.p.c., salve le eccezioni di legge, vige il principio generale del divieto di sostituzione processuale; nel caso di specie, parte attrice non è legittimata a far valere direttamente nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile un diritto di garanzia di esclusiva spettanza di quest'ultima, in assenza di una disposizione di legge che lo consenta.

Nè è stata ipotizzata un'azione surrogatoria ex articolo 2900 cod. civ. (ossia un'azione diretta contro l'assicuratore al fine di salvaguardare un diritto che, a causa dell'inerzia del creditore, rischiava di andare perduto).

Ne discende l'inammissibilità dell'azione introdotta contro l'assicuratore convenuto.

Essendo la domanda originaria limitata alla richiesta di condanna di quest'ultimo, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile è parimenti inammissibile, non rientrando certo in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo o necessario, ma dinanzi ad una domanda ab origine inammissibile per violazione dell'articolo 81 c.p.c.

Resta impregiudicato ogni questione di merito, con particolare riferimento all'ipotizzata responsabilità civile del proprietario o gestore della palestra.

Le spese legali seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda;
2. Condanna parte attrice al rimborso, in favore di parte convenuta, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 600,00 (compenso professionale di avvocato), oltre spese generali, cpa ed iva.

Roma li 3 aprile 2015.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Alberto Rossi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 21.5.15

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori